



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- MAURO MOCCI - Presidente -
- DAVIDE DE GIORGIO - Consigliere -
- STEFANO OLIVA - Consigliere -
- FRANCESCO CORTESI - Rel. Consigliere -
- CRISTINA AMATO - Consigliere -

Oggetto

PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO

Ud. 29/04/2026 – CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 19982/2023, proposto da:

AVV. GAETANO, rappresentato e difeso da se stesso

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- *intimato* -

avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 1859/2023,
depositata il 19 settembre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29
aprile 2026 dal consigliere Francesco Cortesi;



lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Stefano Pepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L'avv. Gaetano [REDACTED] propose reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale civile di Catanzaro, in esito a un giudizio ex art. 700 c.p.c. dal medesimo radicato in difesa del fallimento Erre s.r.l.s., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione dei compensi, assumendo che la stessa doveva essere effettuata dal giudice delegato.

A sostegno della domanda osservò che, successivamente adito, quest'ultimo si era dichiarato a sua volta incompetente in quanto – vertendosi in ipotesi di ammissione *ex lege* al patrocinio, stante la mancanza di attivo nel patrimonio della società fallita – la liquidazione spettava al giudice davanti al quale era stata posta in essere l'attività da remunerare.

2. Il Tribunale di Catanzaro respinse l'impugnazione, osservando che la competenza prevista dall'art. 25, comma 1, num. 6), l. fall. «non viene meno per il solo fatto che il fallimento è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 144 d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di una competenza esclusiva riconosciuta dalla legge».

3. Avverso tale statuizione l'Avv. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 83 e 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 (d'innanzi: t.u. spese giustizia).



L'ordinanza impugnata è censurata per aver ritenuto competente alla liquidazione il giudice delegato al fallimento.

A fronte dell'orientamento che riconosce la competenza esclusiva del giudice delegato ai sensi dell'art. 25 l.fall., il ricorrente contrappone quello che applica gli artt. 83 e 144 del t.u. spese giustizia, che attribuisce la competenza al giudice che ha trattato la causa, spettando la liquidazione al giudice delegato solo quando il compenso grava sulla procedura fallimentare e non sull'Erario.

2. Il motivo è fondato.

Come correttamente rilevato anche dal Pubblico Ministero, occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 144 t.u. spese di giustizia, a mente del quale, nel processo in cui è parte un fallimento, il decreto che attesta l'indisponibilità del denaro necessario per le spese comporta l'ammissione *ex lege* del fallimento al patrocinio, in conformità con le ulteriori previsioni del medesimo testo unico; di qui la successiva identificazione, quali disposizioni di riferimento, degli artt. 82 e 83, a norma dei quali l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'Autorità giudiziaria che ha proceduto.

La specialità della previsione investe, pertanto, il solo segmento iniziale del procedimento, ovvero l'ammissione della parte al patrocinio; per il resto, va data applicazione alla disciplina generale, rispetto alla quale l'art. 25, comma 1, num. 6), l.fall., richiamato dal giudice *a quo*, costituisce eccezione circoscritta all'ipotesi in cui gli onorari vengano richiesti in relazione ad attività che gravano sulla procedura e che, per tale ragione, vanno stabiliti dal giudice delegato, unico a poter valutare l'opera del difensore in relazione agli interessi del fallimento.

Nelle diverse sedi processuali non vi è ragione per salvaguardare tale unicità valutativa e per negare, conseguentemente, che la



liquidazione spetti al giudice del processo, funzionalmente competente proprio in forza della specifica conoscenza dell'attività svolta dal difensore.

3. Il ricorso va dunque accolto e l'ordinanza impugnata è cassata con rinvio al giudice *a quo*, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà uniformandosi all'indicato principio e liquidando, altresì, le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 29 aprile 2026.

Il Presidente

Mauro Mocchi

